REGOLAMENTO (CEE) N. 2633/85 DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 1985

recante modifica del regolamento (CEE) n. 354/79 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/85 (2), in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 354/79 (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, ha stabilito le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve ;

considerando che alcuni paesi terzi, che hanno sottoposto i loro produttori di vino a un efficace regime di controllo esercitato dagli organi o dai servizi dei detti paesi terzi, di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 337/79, hanno auspicato di poter autorizzare i produttori di vino a rilasciare essi stessi l'attestato e il bollettino d'analisi previsti in tale lettera ; che, per facilitare gli scambi con detti paesi terzi, se ed in quanto abbiano contratto con la Comunità impegni che comportino clausole relative al rafforzamento della collaborazione in materia di repressione delle frodi e mantengano buone relazioni commerciali con la Comunità, è opportuno consentire che, analogamente a quanto è previsto per i vini di origine comunitaria, i documenti rilasciati dai produttori possano essere considerati documenti rilasciati dai suddetti organi o servizi, sempreché essi forniscano garanzie adeguate ed esercitino un efficace controllo sul rilascio di tali documenti ;

considerando che, per mettere alla prova l'efficacia di questo nuovo dispositivo, occorre prevedere sin d'ora che l'applicazione delle norme sia limitata a un periodo di prova di tre anni ;

considerando che, data la necessità di assicurare una rapida ed efficace protezione dei consumatori, appare indispensabile prevedere la possibilità di sospendere provvisoriamente le agevolazioni introdotte, anche prima del termine del periodo di prova, nel caso di possibile pregiudizio per la salute dei consumatori o di frodi ;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 354/79 ha precisato le condizioni cui deve rispondere il bollettino d'analisi ; che, per facilitare gli scambi con paesi terzi che possono offrire garanzie adeguate in materia di elaborazione dei vini, è opportuno prevedere che possano essere fornite soltanto alcune indicazioni per quanto riguarda i vini originari di detti paesi terzi ;

considerando che l'attuale testo dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 354/79 dà luogo a difficoltà di interpretazione per quanto riguarda il quantitativo totale esentato dalla presentazione del documento in questione ; che è quindi opportuno adattarlo, per renderlo più chiaro ;

considerando che è quindi opportuno modificare il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 354/79,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 354/79 è modificato come segue :

1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 1*

1. L'attestato e il bollettino d'analisi di cui, rispettivamente, all'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79 sono oggetto di un unico documento, di cui

a) la parte "attestato" è rilasciata da un organismo del paese terzo di cui sono originari i prodotti e incluso in un elenco da stabilire ;

b) la parte "bollettino d'analisi" è rilasciata da un laboratorio ufficiale riconosciuto dal paese terzo di cui sono originari i prodotti e incluso nell'elenco di cui alla lettera a).

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79 e sempreché le garanzie offerte dal paese terzo in questione siano state accettate dalla Comunità, possono essere considerati come attestato o bollettino d'analisi rilasciati dagli organismi e dai laboratori che figurano nell'elenco da stabilire in applicazione dei paragrafo 1, i documenti rilasciati dai produttori, qualora

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 97.

a) questi siano stati all'uopo autorizzati individualmente dai suddetti organismi,

b) tali organismi

— sorveglino i produttori autorizzati,

— abbiano trasmesso alla Commissione i nomi e gli indirizzi dei produttori di cui alla lettera a), nonché i numeri di registrazione ufficiali,

— informino la Commissione quando viene revocata l'autorizzazione a un produttore. » ;

2) i seguenti articoli sono inseriti dopo l'articolo 1 :

« *Articolo 1 bis*

Il bollettino d'analisi reca le seguentti indicazioni :

a) per quanto riguarda i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati :

— il titolo alcolometrico volumico totale,

— il titolo alcolometrico volumico effettivo ;

b) per quanto riguarda i mosti di uve e i succhi di uve :

— la densità ;

c) per quanto riguarda i vini, i mosti di uve e i succhi di uve :

— l'estratto secco totale,

— l'acidità totale,

— l'acidità volatile,

— l'acidità citrica,

— l'anidride solforosa totale,

— la presenza di varietà ottenute da incroci interspecifici (ibridi produttori diretti) o di altre varietà non appartenenti alla specie Vitis vinifera.

In deroga al primo comma e secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79, possono essere accettati i documenti in cui la parte "bollettino di analisi" contiene soltanto le indicazioni relative :

— al titolo alcolometrico effettivo,

— all'acidità totale,

— all'anidride solforosa totale,

qualora si tratti di un vino originario di un paese terzo che ha offerto particolari garanzie, presentato in recipienti etichettati, di capacità non superiore a 60 litri e muniti di un dispositivo di chiusura non recuperabile.

Articolo 1 ter

1. Secondo la procedura prevista all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79 l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 1 bis, secondo comma, possono :

— essere modificati per tener conto di eventuali semplificazioni delle corrispondenti disposizioni applicabili nella Comunità ;

— essere sospesi ove si constati che i prodotti cui si applicano tali norme sono stati sottoposti a falsificazioni tali da mettere in pericolo la salute dei consumatori o a processi enologici non ammessi nella Comunità.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 1 bis, secondo comma, si applicano per tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1986. » ;

3) il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Sono esentati dall'obbligo di presentare l'attestato ed il bollettino d'analisi i prodotti originari dei terzi e da essi provenienti, presentati in recipienti della capacità di 2 litri o meno, purché il quantitativo totale trasportato anche se composto di più partite particolari, non superi 60 litri. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 settembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH